



COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

UFFICIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA

R.G. n.5 - Prot. 4469/2023

Imposta di bollo di 16.00€
sull'originale
ID 01220939506903

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA n. 2 del 03/04/2023

CUP 20222382

Oggetto: Piano di gestione forestale vigenza 2022/31 per aree boscate ricadenti nel Comune di Montella e di Sorbo Serpico.

Richiedente: Titomanlio Gennaro, nato a Sorbo Serpico (AV) il 09.06.1947
Titolare dell'Azienda Agroforestale Titomanlio Gennaro, P.IVA 07236580630

Localizzaz.	Cod. Sito Natura 2000	Denominazione del sito
SIC	IT8040011	Monte Terminio
ZPS	IT8040021	Picentini

Istanza ai sensi del D.P.R. 357/97 di

- VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA

PREMESSO:

- che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- che con Delibera di G.R. della Campania n.1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n.21 del 17/04/2001, e successiva Delibera di G.R. n.5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n.58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n.357/97;
- che con Decreto del Presidente della G.R. n.9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n.10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n.1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- che con Delibera di G.R. n.324 del 19/03/2010, pubblicata sul BURC n.24 del 29/03/2010, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- che con Delibera di G.R. n.683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n.76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n.916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- che con Delibera di G.R. n.62 del 23/02/2015, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 4 e 5 della L.R. 16/2014, è stato approvato un apposito "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze di Valutazione di Incidenza";
- che con Delibera di G.R. n.814 del 04/12/2018, è stato aggiornato il suindicato Disciplinare e sono state approvate le nuove "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" che sostituiscono integralmente quelle approvate con DGR 167/2015 e tengono conto



sia delle disposizioni del Regolamento regionale n.1/2010 che delle disposizioni della DGR 62 del 23/02/2015 nonché del nuovo "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" aggiornato alle disposizioni di cui all'art.4 della L.R. 26/2018;

- che con Delibera di G.R. n.280 del 30/06/2021, Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale 17 – D.G. Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali, U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali, sono state recepite le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art.6, paragrafi 3 e 4".
- che con la stessa Delibera di G.R. n.280 sono state aggiornate le "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania".
- che questo Comune ha aderito alla Gestione associata con i comuni aderenti, individuando ufficio Tutela dell'Ambiente dell'Ente Parco dei Monti Picentini, quale soggetto pubblico preposto alla valutazione di incidenza;

CONSIDERATO:

- che con nota acquisita al protocollo in data 07.12.2022 al n.16398 e successiva integrazione del 17.01.2023 prot.680 è stata presentata istanza di cui in oggetto;
- che con verbale n.08 del 29.03.2023, acquisito al protocollo comunale il 03.04.2023 al n.4432, la Commissione VInCa istituita presso il Parco Regionale dei Monti Picentini ha espresso parere favorevole con prescrizioni, come segue:
 - a) *gli interventi di taglio pianificati dovranno eseguirsi interamente (sia taglio che sgombero del materiale legnoso) in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, tassativamente, tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascuna stagione silvana;*
 - b) *come disposto dall'art. 79 del Regolamento Forestale n. 3/2017 si prescrive di:*
 - *salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);*
 - *tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;*
 - *rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;*
 - *nelle fustaie rilasciare, in media e per ettaro, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o per la pubblica incolumità, almeno 10 piante morte, in piedi o a terra, di piccole dimensioni, da anellare con vernice verde, redigere apposito piedilista da inviare all'Ente delegato territorialmente competente;*
 - *rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;*
 - *non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa e vietare la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi – acervi – appaiono spopolati, a causa di temporanee migrazioni delle formiche, per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o, comunque, nei periodi freddi; è vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi;*
 - c) *attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;*
 - d) *sottoporre a specifica procedura di valutazione di incidenza tutti gli interventi non compresi nel Piano di Gestione Forestale, diversi dai tagli colturali;*
 - e) *comunicare l'inizio delle operazioni di ciascun taglio all'Ente delegato, alla UOD di competenza e al Comando stazione Carabinieri-Forestale;*
 - f) *che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati*



all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;

- g) è fatto altresì obbligo che nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del Piano di Gestione Forestale esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere;*
- h) la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e varianti al Piano. Tali modifiche, se in grado di generare incidenze significative su quanto tutelato nel Sito Natura 2000, dovranno essere sottoposte nuovamente a procedura di VI;*

- che con medesimo verbale n.08 del 29.03.2023 la Commissione VinCA istituita presso il Parco Regionale dei Monti Picentini ha ravvisato i seguenti ulteriori obblighi:
 - *l'obbligo del rispetto dei criteri contenuti nell'art. 29 delle norme di attuazione del PSAI e in particolare le prescrizioni generali e specifiche dell'allegato "E", come indicato nella nota dell'Autorità di Bacino;*
 - *al margine, si evidenzia che in fase di autorizzazione del piano di gestione, dovrà essere applicato quanto disposto al comma 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla competente Comunità Montana e dalla UOD 50 07 22, in relazione alla contiguità delle tagliate per le superfici esterne alle particelle di cui al PGF in esame;*

RITENUTO

- di dover provvedere all'emissione del provvedimento di Valutazione di Incidenza;

VISTO

- il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 324/2010;
- la D.G.R. n. 683/2010;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, su conforme parere della commissione VinCA espresso con verbale n.08 del 29.03.2023,

di **ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE** di valutazione di incidenza appropriata per l'esecuzione degli interventi indicati in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- a) gli interventi di taglio pianificati dovranno eseguirsi interamente (sia taglio che sgombero del materiale legnoso) in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, tassativamente, tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascuna stagione silvana;*
- b) come disposto dall'art. 79 del Regolamento Forestale n. 3/2017 si prescrive di:*
 - *salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);*
 - *tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;*
 - *rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;*
 - *nelle fustaie rilasciare, in media e per ettaro, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o per la pubblica incolumità, almeno 10 piante morte,*



- in piedi o a terra, di piccole dimensioni, da anellare con vernice verde, redigere apposito piedilista da inviare all'Ente delegato territorialmente competente;*
- *rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;*
 - *non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa e vietare la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi – acervi – appaiono spopolati, a causa di temporanee migrazioni delle formiche, per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o, comunque, nei periodi freddi; è vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi;*
- c) *attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;*
- d) *sottoporre a specifica procedura di valutazione di incidenza tutti gli interventi non compresi nel Piano di Gestione Forestale, diversi dai tagli colturali;*
- e) *comunicare l'inizio delle operazioni di ciascun taglio all'Ente delegato, alla UOD di competenza e al Comando stazione Carabinieri-Forestale;*
- f) *che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;*
- g) *è fatto altresì obbligo che nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del Piano di Gestione Forestale esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere;*
- h) *la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e varianti al Piano. Tali modifiche, se in grado di generare incidenze significative su quanto tutelato nel Sito Natura 2000, dovranno essere sottoposte nuovamente a procedura di VI;*

Sono altresì riportati di seguito gli ulteriori obblighi indicati dalla commissione VincA con verbale n.08 del 29.03.2023:

- a) *l'obbligo del rispetto dei criteri contenuti nell'art. 29 delle norme di attuazione del PSAI e in particolare le prescrizioni generali e specifiche dell'allegato "E", come indicato nella nota dell'Autorità di Bacino;*
- b) *al margine, si evidenzia che in fase di autorizzazione del piano di gestione, dovrà essere applicato quanto disposto al comma 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla competente Comunità Montana e dalla UOD 50 07 22, in relazione alla contiguità delle tagliate per le superfici esterne alle particelle di cui al PGF in esame;*

È fatto obbligo per il proponente:

1. del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Commissione V.Inc.A., come innanzi indicate.
2. di comunicare, con un preavviso di almeno 30 giorni e con modalità certificabili, la data di inizio dei lavori o dell'attività al comando Carabinieri Forestale competente per territorio e al soggetto affidatario della gestione del o dei siti (DGR 84/2019).

Il presente provvedimento ha validità pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e varianti al Piano e viene pubblicato nella sezione del sito web istituzionale di questo Comune appositamente dedicata.

Il presente provvedimento viene trasmesso: a) alla Comunità Montana Terminio-Cervialto; b) alla Regione Campania – U.O.D. 50 07 22 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa; c) all'Ente Parco dei Monti Picentini quale Gestore del sito; e d) al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio.

Il Responsabile dell'Ufficio Valutazione di Incidenza
dr. ing. Salvatore Chiaradonna

Reg.to il 21/04/2023 al N.43
€ 30,00